



00093-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1897/2020
LUCIANO IMPERIALI	- Relatore -	UP - 05/10/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		R.G.N. 23903/2019
GIUSEPPE SGADARI		Motivazione Semplificata
MASSIMO PERROTTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

~~che ha concluso chiedendo~~

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'.

udito il difensore *della parte civile*

l'avvocato (omissis) chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del/La Corte di Appello di Milano che l'11/2/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di imbrattamento continuato di beni immobili in concorso con altro ((omissis) , giudicato separatamente), con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. ~~Al~~ sostegno del ricorso ha dedotto:

- Il vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente senza che questi sia riconoscibile nelle riprese degli autori degli atti di imbrattamento, e solo in base ad un unico elemento, il tag '(omissis)' che si assume indicherebbe una sua firma, così qualificandolo come autore degli imbrattamenti contestati. Si assume, però, che avendo il ricorrente affermato in altro procedimento di firmarsi (omissis) e non (omissis), l'elemento non sarebbe sufficiente a provarne la penale responsabilità.

- La violazione di legge, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, nella misura di mesi sei di reclusione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le argomentazioni del ricorrente contestano le valutazioni di merito della decisione impugnata, nella cui valutazione il giudice di legittimità deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617): da queste emerge che gli imbrattamenti di immobili oggetto dell'impugnazione si connotano tutti per l'apposizione delle scritte (omissis) e '(omissis)', riconosciute in sentenza come le tags degli autori (le firme che i *writers* usano apporre sui loro graffiti per assumersene la paternità). In particolare, senza incorrere in illogicità alcuna le sentenze di merito hanno attribuito la scritta (omissis) al (omissis) sulla base di una serie di elementi convergenti: l'uso di un suo profilo facebook collegato al nome utente (omissis), scaricato dalla P.G. in precedente attività di indagine e poi dismesso; un nuovo profilo di (omissis)', corrispondente a sedicente (omissis) (omissis) , chiamato dagli amici (omissis) e collegato, tra gli altri, al coimputato (omissis); l'individuazione, sul profilo facebook della fidanzata del (omissis), di una fotografia di un treno imbrattato con il tag '(omissis)'. 

Assumendo che, invece, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente solo sulle affermazioni di questo in altro procedimento, senza confrontarsi con gli altri elementi dinanzi ricordati, peraltro, il ricorso deve ritenersi aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

Anche le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in questa sede: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, è giustificata da motivazione che si fonda sull'assenza di elementi favorevoli al ricorrente e sui suoi precedenti penali, sicché si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460).

Analogamente, deve ritenersi insindacabile la determinazione della pena inflitta, in quanto fondata sull'entità dei danni arrecati dalle azioni criminose e sulla personalità del ricorrente, desunta anche dal suo certificato penale. La graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in duemila euro, oltre alle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.T.M. Milano, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.T.M. Milano che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.


Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato il 5 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Luciano Imperiali


Il Presidente

Matilde Cammino


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE
IL 04 GEN 2021

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Massimo CASSEMINI